

LICEO CLASSICO SCIENTIFICO STATALE “ I. NEWTON”

Via Paleologi, 22 – 10034 CHIVASSO – Tel.:011-91.09.663
Presidenza Fax:011-91.72.600 Segreteria Fax:011-91.02.732
E-mail: liceo@liceonewton.it

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA

TRA

Il LICEO CLASSICO SCIENTIFICO STATALE “I. NEWTON” di Chivasso C.F. 82506520012 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna CANUTO VAJ, nata a Lauriano (TO) il 26/03/1946 domiciliata per la sua carica presso il Liceo “ Isaac Newton”

E

la Sig.ra Alice LETTIERI , nata a Chivasso il 05/07/1985, residente a Chivasso (TO) in Via G. Spanzotti, 9 – C.F. LTTLCA85L45C665E

PREMESSO

che l’art. 40 del D.I. 44/2001 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni, che l’art. 10 dell’O.M. 92/2007 comma 3 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera da impiegare per l’attività di recupero

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d’opera di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2009/10.

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO

la Sig.ra Alice LETTIERI individuata quale esperto, si impegna ad effettuare **n° 3 corsi di Inglese** finalizzati al recupero del debito formativo, ogni corso avrà la **durata di 10 ore**.

ART. 2 – PERIODI DI PRESTAZIONE

L’incarico si svolgerà dal 29 giugno 2010 al 16 luglio 2010 come da calendario affisso all’albo.

ART. 3 - COMPENSI

Il Liceo Scientifico “Newton” di Chivasso, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla Sig.ra Alice LETTIERI si impegna a corrispondere il compenso orario di € 50 lordo ritenute, previa presentazione di nota delle competenze di ritenuta d’acconto.
Resteranno a carico della Sig.ra Alice LETTIERI gli eventuali oneri relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

ART. 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di recesso anticipato l'istituto sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per l'opera svolta sino al momento del recesso.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI

L'istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, che i dati personali forniti dal Contrattista acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti la gestione del medesimo.

Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell'art. 12 della Legge 675/96.

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuto da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

Il collaboratore da canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

ART. 6 – REGISTRAZIONE

Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che via abbia interesse.

ART. 7 – ARBITRATO

Per eventuali controversie si farà ricorso al giudice ordinario del Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chivasso, 29/06/2010

Prot.n.

Registro certificati n.

IL COLLABORATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosanna CANUTO)